

Spett.le **Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico Direzione Mercati**Piazza Cavour 5

20121 Milano

Milano, 31 ottobre 2014

Osservazioni al DCO 477/2014/R/com in materia di "Modifiche e integrazioni alla disciplina relativa alla morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale"

Considerazioni generali

Accogliamo con grande favore l'iniziativa di intervenire su una materia tanto importante e rispetto alla quale in diverse occasioni abbiamo come noto per primi messo in evidenza la necessità di urgenti ed ineludibili miglioramenti del quadro normativo vigente.

Condividiamo quindi in tal senso tutti gli obiettivi generali del Documento:

- minimizzazione dell'attualmente purtroppo sempre crescente onere per la collettività nazionale (dovuto sia al risultante incremento generale dei prezzi che alle componenti di socializzazione della morosità per i servizi di ultima istanza);
- certezza nei tempi delle procedure per garantire la tutela del cliente moroso;
- leggendovi, per ovvia analogia, anche un maggiore garantismo dei tempi relativi agli interventi a tutela del fornitore, proprio per mezzo di una migliore gestione delle attività degli operatori;
- eliminazione dell'attuale significativo svantaggio informativo venditore entrante omogeneità e condivisione delle best practice tra i settori gas ed elettrico.

Riteniamo tuttavia assai importante specificare come, sebbene si condivida quanto riportato alla nota 8 di pagina 12 del DCO "l'attività di vendita è libera e la gestione del rischio creditizio, comprensiva del rischio morosità, rientra nei rischi tipici dell'attività di impresa", debbano essere attentamente considerati tutti i fattori (come l'assai lenta e macchinosa riduzione dell'ambito dei clienti soggetti a maggior tutela, meccanismi di distacco purtroppo di fatto non sempre efficienti...) che intralciano poi concretamente la reale possibilità di un'efficiente e razionale copertura dal rischio morosità da parte delle imprese di vendita per mezzo dei soli meccanismi di prezzo, fattori che come noto ovviamente sempre più rischiano di rendere le offerte di libero mercato assai poco competitive. Tale succitata logica non va inoltre confusa con la necessità di riconoscere ai venditori un aggio a compensazione dell'attività operativa di incasso e/o gestione che, comunque in aggiunta al loro specifico rischio morosità, svolgono per conto dell'intero sistema.



In merito alla responsabilizzazione dei distributori:

- Condividiamo la proposta, per il breve termine, di un sensibile aumento degli indennizzi corrisposti dai distributori per loro inadempimento (al venditore per il non tempestivo distacco elettrico, e al cliente finale tramite il suo venditore per la non tempestiva riattivazione);
- Riteniamo inoltre fondamentale l'effettiva e immediata implementazione dell'attività di monitoraggio delle prestazioni degli operatori esposta da parte dell'Autorità. A tal riguardo riteniamo però che non vi sia necessità alcuna di riconoscere ulteriori incentivi ai soggetti regolati (e quindi già adeguatamente remunerati per le proprie attività), bensì si rende semmai necessaria l'introduzione di penalità (come ipotizzato, crescenti fin'anche superiori agli importi relativi ai corrispettivi di distribuzione riconosciuti) finalizzate a garantire il corretto adempimento delle succitate attività. Si sottolinea infatti come l'introduzione del monitoraggio potrebbe risultare del tutto inefficace in assenza di un adeguato sistema incentivante. In particolare per il settore del gas si reputa importante prevedere fin da ora anche l'inserimento di apposite penali a discapito delle imprese di distribuzione che non si adeguino nelle tempistiche previste agli standard di comunicazione regolati dall'Autorità (ci si riferisce in particolare agli standard sulla morosità ex Determina 11/14 DMEG);
- Accogliamo con grande soddisfazione (è un principio fondamentale per il quale ci siamo spesso battuti) che, in caso di riconoscimento al venditore di un indennizzo per inadempimento da parte del distributore, sia contestualmente prevista la sospensione dei termini di pagamento dei servizi di trasporto (elettricità) e di distribuzione (gas). Occorre valutare con maggior attenzione l'adeguatezza del periodo di riferimento ipotizzato nel Documento (l'energia elettrica/il gas prelevati da quei punti dalla data dell'ultima fattura emessa dal distributore);
- Per il settore del gas accogliamo positivamente che sia finalmente previsto l'auspicato aumento del numero di tentativi di chiusura sulla base di CMS (capacità mensile di sospensione) e CSS (capacità settimanale di sospensione). In tale ottica si propone anche di prevedere:
 - una definizione della CSS su base regionale o in futuro su base d'ambito ATEM ed il conseguente conferimento di CSS per utente (e non per impianto). Tale previsione consentirebbe di evitare l'attuale vincolo dell'impianto che limita le azioni di richiesta di sospensione degli esercenti la vendita;
 - o la definizione da parte del regolatore (e non del distributore) di un livello massimo di prezzo per la messa a disposizione, su richiesta dell'esercente di vendita, di capacità di sospensione aggiuntiva rispetto alla CSS;
 - chiara identificazione dei clienti non disalimentabili e contatori non accessibili, in modo che tale informazione sia data al venditore dal distributore in fase di switching e nel flusso dell'anagrafica;
 - o possibilità per il venditore che ha messo in mora il cliente di non richiedere al distributore la sospensione della fornitura ma la cessazione amministrativa con



l'attivazione dei servizi di ultima istanza nel caso di clienti non disalimentabili o di contatori non accessibili, togliendo l'attuale limite alle cessazioni amministrative per impossibilità dell'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna. Stesso iter lo si richiede anche nel caso di richieste di sospensione rifiutate per superamento nell'arco del mese della soglia;

- concorso del distributore al rischio sui credito pregresso non recuperabile dal venditore nei casi di: contatori inaccessibili in senso stretto, clienti non disalimentabili e clienti disalimentabili sui quali la richiesta di sospensione ha superato il valore massimo consentito.
- Accogliamo con favore l'introduzione per il settore elettrico di procedure di disalimentazione sulla traccia di quelle previste dal CRDG. A tal proposito, con particolare riferimento a quanto previsto dal capitolo 8.2.3.2 del CRDG, segnaliamo che sia per il settore gas che per il settore elettrico le spese legate alle operazioni di distacco a monte (o di secondo livello), generalmente legate all'incapacità del distributore di operare il distacco ordinario, non dovrebbero affatto essere imputate al venditore (per il quale l'operazione rischierebbe di fatto così di diventare più onerosa rispetto al mantenere il cliente moroso per il tempo previsto per la recessione dal contratto). Tali costi sono semmai per logica imputabili al distributore, che è responsabile sia delle proprie performance nelle sospensioni della fornitura, sia dello sviluppo di una rete che sia il più possibile intelligente, efficiente ed effettivamente gestibile.

In merito all'ipotizzata sospensione dei procedimenti di autotutela in caso d partecipazione a procedure di gestione delle controversie, ribadiamo quanto già espresso in risposta al previo Documento di Consultazione DCO 337/14, ovvero che è imprescindibile che la sospensione delle azioni di autotutela sia lasciata alla piena discrezionalità dell'operatore. Come peraltro già rilevato direttamente anche dall'Autorità stessa, nella stragrande maggioranza dei casi in cui ciò è necessario e possibile le imprese di vendita (dimostrando grande correttezza e professionalità) di fatto provvedono già spontaneamente a dar seguito alla sospensione di eventuali azioni di recupero crediti nel corso della procedura di conciliazione. Tale prassi non può però esser estesa acriticamente alla totalità delle casistiche. Nei casi di morosità del cliente finale ciò potrebbe infatti comportare il prolungamento della sofferenza creditizia del venditore

Condividiamo la prevista semplificazione del meccanismo del Sistema Indennitario (SI) e la sua estensione al settore del gas naturale. Il DCO in più occasioni evidenzia la necessità di individuare il venditore nei casi di non coincidenza tra utente della rete e venditore, un'iniziativa con cui concordiamo. Riteniamo che anche in riferimento al SI sia importante prevedere l'individuazione del venditore: in casi in cui un venditore fa una richiesta d'indennizzo riferita a un altro venditore legato al medesimo utente di rete, potrebbero verificarsi delle criticità, aggravate qualora ne consegua uno switch. Di fatto le modifiche effettuate e previste per il SII dovrebbero rendere già possibile questa tipologia di tracciatura.



In merito all'introduzione della cosiddetta "black list", si ritiene che vadano proseguiti gli orientamenti del DCO 345, in quanto contenenti orientamenti già approvati dalle commissioni parlamentari; peraltro il contenuto della BICSE dovrebbe riguardare i clienti aventi diritto alla maggior tutela, nel pieno rispetto delle informative privacy e delle comunicazioni da effettuare a tali clienti. Si concorda con una prima sperimentazione sulle piccole imprese solo nel caso in cui ciò sia funzionale all'estensione a tutti i clienti inizialmente previsti. Non si ritiene che l'implementazione di una White list possa essere altrettanto utile allo scopo, in quanto potrebbe avere una scarsa partecipazione da parte dei clienti. Non si concorda con le formule incentivanti alla partecipazione da effettuarsi in termini di scontistiche sui prezzi praticati dai venditori, in quanto tale possibilità dovrebbe ovviamente rientrare nella libera scelta dei venditori , trattandosi di libera contrattazione tra le parti.

Relativamente alla tematica dei clienti **non disalimentabili**, nelle more dell'auspicato intervento della normativa primaria, si ritiene necessario che l'Autorità identifichi i principali elementi per l'identificazione univoca dei punti di riconsegna che rientrano in tale classificazione.

In merito alla revisione delle procedure di messa in mora: prendiamo atto dei chiarimenti forniti, ovvero dell'ipotesi di riattivazione della fornitura a seguito del pagamento da parte del cliente finale della fattura oggetto di intimazione e che la stessa debba avvenire anche in presenza di successivi inadempimenti non ancora costituiti in mora o, qualora costituiti, nei casi in cui non siano maturati i termini di pagamento previsti. A nostro avviso però se il cliente finale non ha provveduto al pagamento delle fatture scadute successive a quelle oggetto della diffida, il fornitore deve poter legittimamente rifiutarsi di riattivare l'utenza fino a quando non avrà la prova che il cliente finale è in regola con i pagamenti. Tale principio è ribadito anche dell'art. 1460 c.c. secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempierla contemporaneamente. Anche volendo derogare a tal principio si segnala che l'impostazione proposta risulterebbe accettabile solo e soltanto in uno scenario ideale in cui anche l'eventuale operazione di distacco (o ri-distacco) fosse a sua volta garantita da ineludibili tempistiche e non limitata da capacità di sospensione predefinite. Senza questa seconda garanzia la proposta dell'Autorità finirebbe purtroppo di fatto col complicare la già drammatica situazione delle imprese di vendita e del sistema tutto di fronte alla piaga della morosità.

In riferimento alle rateizzazioni, fermo restando che nel libero mercato tali possibilità debbano essere disciplinate liberamente nel contratto, condividiamo l'idea di incentivare l'invio di fatture e comunicazioni in formato elettronico.

Nei casi di mancata coincidenza tra utente di rete e venditore, condividiamo che sia consentito all'utente della rete di poter sospendere la fornitura prestata al venditore sul punto, introducendo altresì apposite tutele (comunicazioni) per il cliente finale volte ad evitare la sua incolpevole disalimentazione. Ciò deve tuttavia avvenire con la minima interferenza rispetto al ruolo di "interfaccia unica" riconosciuto al venditore nei confronti del cliente.



Sul tema delle cessioni del credito dalla salvaguardia o dal servizio di default gas, si concorda con la necessità per il venditore entrante di avere maggiori informazioni che gli permettano di valutare l'acquisizione di un cliente proveniente da tali servizi (sia elettrico che gas). Si concorda con la definizione più precisa del soggetto responsabile dell'acquisto del credito, sia esso utente del dispacciamento o della distribuzione oppure controparte commerciale.

Sarebbe necessaria maggiore regolamentazione dei casi di voltura del punto intestato inizialmente ad un soggetto che ha maturato un debito con il servizio di salvaguardia, ma successivamente ad un soggetto terzo.

Sarebbe indispensabile definire il numero di fatture che possono costituire oggetto della cessione del credito nel servizio di default gas, in quanto nella normativa manca tale precisazione (nel settore elettrico la normativa definisce possono essere oggetto di cessione le ultime due fatture insolute del cliente)

Condividiamo l'introduzione per i clienti finali sottoposti a procedure concorsuali di una specifica procedura di intervento di sospensione della fornitura (art 72 Legge Fallimentare).

Relativamente alle proposte presentate in merito a switch con riserva, cessione del credito, attivazione contestuale a voltura, si evidenzia quanto segue:

- In relazione alla prestazione di "switching con riserva" si sottolinea come sia necessario prevedere quanto prima, oltre a quanto già proposto dall'AEEGSI, un incremento del set di informazioni tecniche che vengono messe a disposizione dal distributore all'atto di tale richiesta. In tal senso, sarebbe fondamentale prevedere la messa a disposizione del set informativo di cui al punto 5.50. con una "profondità storica" di almeno 24 mesi. Si ribadisce infine come tali misure, seppur definite dall'Autorità come "di lungo periodo" necessitino di una tempestiva implementazione (prima metà del 2015).
- Perplessità circa il sistema mutualistico ma comunque disponibili ad una concreta riflessione circa la praticabilità (onerosità gestionale e IT) di un meccanismo volontario di cessione del credito. L'approfondimento dovrebbe essere guidato da AEEGSI tramite un apposito GdL che preveda il coinvolgimento di tutte le parti interessate.
- Nonostante si rilevi una notevole criticità nel definire le varie casistiche, si riterrebbe necessario che AEEGSI, nell'ambito della regolazione della voltura, ponesse in essere delle misure finalizzate a ridurre le cosiddette "volture opportunistiche".

Considerazioni di dettaglio

Q1. Si ritiene che le principali criticità relative all'attuale disciplina con riferimento ai contratti in essere siano state correttamente identificate? Se no, segnalare ulteriori criticità.



Riscontriamo innanzitutto delle criticità nel meccanismo di funzionamento della riattivazione per clienti morosi, ossia non si ritiene accettabile dover riattivare clienti nella casistica in cui abbiano si pagato la bolletta per cui era stato sospeso il PDP, ma che non hanno pagato bollette successive per le quali ancora non è stata attuata procedura di sospensione amministrativa o non risulta ancora scaduto il termine di attuazione procedura di sospensione amministrativa ("messa in mora") al momento della riattivazione.

Si ritiene, inoltre, da sottoporre a specifica regolamentazione la casistica in cui il cliente paga parzialmente la bolletta costituita in mora.

Per quanto concerne la richiesta di rateizzazione della bolletta non si ritiene revisionabile il tempo massimo di richiesta di rateizzazione. Andrebbe, tuttavia, scongiurata la possibilità per cui il cliente riceve la bolletta nel momento in cui non può più richiederne la rateizzazione (giorno di scadenza della bolletta stessa).

Sicuramente un aumento dei casi di rateizzazione delle bollette porterebbe un sicuro vantaggio a quelli che vengono definiti "buoni pagatori".

Siamo d'accordo sul fatto che un semplice reclamo da parte dei clienti finali non possa bloccare il processo di morosità attivato dalla società venditrice.

Riteniamo sia un approccio corretto da parte dell'Autorità quello che stabilisca delle specifiche modalità svolte a sensibilizzare l'efficienza della disalimentazione dei PDP da parte dei distributori, soprattutto relativamente al mercato del gas naturale dove i contatori elettronici non sono diffusi come nel mercato dell'energia elettrica. L'approccio dovrebbe essere teso a tutelare le società venditrici in quanto una non efficiente gestione delle procedure di sospensione da parte del distributore, intacca sulla situazione economica e finanziaria delle società venditrici stesse e le loro procedure di morosità poste a salvaguardia del credito.

Si ritiene necessario, nel mercato del gas, un incremento dei tentativi minimi di disalimentazione fisica del PDR da parte del distributore, che coinciderebbe con una necessità di aumento della CMS (Capacità mensile di sospensione) e CSS (Capacità settimanale di sospensione). Appare, tuttavia, auspicabile e necessaria la ricerca di soluzione alternative volte a garantire assoluta efficienza da parte dei distributori relativamente a distacchi andati a buon fine rispetto alle richieste di sospensione loro sottoposte dalle società venditrici, quali un meccanismo che vada a penalizzare le società di distribuzione per il mancato raggiungimento di un quorum adeguato di distacchi e riattivazioni andate a buon fine nel corso dell'anno.

Nel caso dell'energia elettrica, seppur la fattispecie di contatori non elettronici risulti inferiore al gas, si ritiene sia necessario prevedere un'implementazione della procedura di morosità, al di la del mero tentativo di disalimentazione fisica del POD da parte del distributore e nel caso in cui questa non vada a buon fine.

A nostro avviso l'attuale regolamentazione relativa agli indennizzi, che il distributore è tenuto a versare a clienti finali e a società venditrici in caso di inadempienze gestionali, va implementata con introduzione di nuove penalità/obblighi in capo alle società di distribuzione. Riteniamo infatti una criticità del sistema attuale la fattispecie in cui una società distributrice non gestisca adeguatamente una disattivazione o riattivazione di un PDP e riteniamo che a tali inadempienze non possa conseguire solo il pagamento dell'indennizzo.



Appare una criticità del sistema attuale il fatto che, nel caso in cui il venditore acquisti da un altro utente energia elettrica o gas per poi rivenderla al cliente finale e in caso di inadempienza del venditore nei confronti dell'utente della rete da cui acquista gas o energia elettrica, comporti il distacco per il cliente finale sebbene questo sia un "buon pagatore".

Si ritiene necessaria la clusterizzazione (e informazione alle società di vendita della stessa) dei clienti finali non disalimentabili o sottoposti a procedure concorsuali, in quanto appare una criticità la mancanza di tali informazioni in capo alle società di vendita.

Q2. Ritenete che le principali criticità relative all'attuale disciplina con riferimento ai casi di cambio di venditore siano state correttamente identificate? Se no, segnalare le ulteriori criticità.

Si ritiene sicuramente una criticità la mancata implementazione dell'utilizzo dello strumento di "switching con riserva" da parte dei venditori. In particolare riteniamo una criticità, per le società venditrici, la tempistiche di presentazione della domanda di switching con riserva da parte del venditore entrante e andrebbe, a nostro parere, previsto che in presenza di una domanda di switching con riserva su un PDP nessun altro venditore possa richiedere switching del PDP stesso. Tale fattispecie potrebbe, sempre a nostro avviso, essere estesa a tutte le richieste di switching. Una corretta implementazione della gestione degli switching con riserva permetterebbe, dunque, alle società venditrici di vedersi garantita un'assoluta simmetria informativa tra venditore entrante e quello uscente, con lo scopo di remunerare il venditore uscente per quanto lui dovuto dal cliente finale passato / in passaggio al fornitore entrante. Proprio l'asimmetria informativa tra venditore entrante e uscente rappresenta, a nostro avviso, una delle maggiori criticità del sistema attuale relativamente al cambio fornitore da parte dei clienti finali.

Nell'ottica generale di aumentare il numero di informazioni a disposizione del venditore entrante su un cliente in switching, si ritiene una criticità la mancanza di una banca dati (definita "black list"), che contenga le indicazioni di tutti quei soggetti che possono essere definiti dei "cattivi pagatori", ossia tutti quei clienti finali ritenuti morosi non perché in difficoltà economica ma perché in qualche modo definibili come "speculatori della rete". Molti clienti, infatti, troppe volte utilizzano lo strumento dello switching (nonché della voltura) per eludere pagamenti dovuti al fornitore precedente e conseguente riattivazione con fornitore entrante. Tale pratica oltre ad essere dannosa per il fornitore uscente potrebbe esserlo, a rigor di logica, anche per il fornitore entrante.

Proprio in quest'ottica riteniamo sia il distributore a dover fornire al venditore entrante le informazioni principali relativamente ad un PDP e inviare una richiesta di alert a procedere. Andrebbe infatti istituito un flusso minimo di informazioni che le società distributrici dovrebbero essere tenute a fornire al fornitore entrante relativamente ad un PDP e in particolare:

- numero di switch e volture effettuate sul PDP negli ultimi 24 mesi
- richieste di sospensione per morosità ricevute in capo al PDP.

Solo a questo punto, riteniamo, sia responsabilità della società di vendita l'acquisizione o meno del PDP.

In aggiunta si propone la negazione dello switch-in al fornitore entrante da parte del distributore, per tutti i clienti finali aventi in essere una procedura di morosità attivata.



Riteniamo assolutamente necessario estendere il Sistema Indennitario anche a clienti energia elettrica MT e a clienti gas naturale (a maggior ragione vista la non elettronicità della maggior parte dei contatori). In prima battuta, riteniamo accettabile anche la sola estensione del Sistema Indennitario ai clienti gas domestici e con consumi inferiori a 50.000 Smc.

L'attuale indennizzo (Cmor) rappresenta, mediamente, il valore di due mensilità di fornitura: tale valore appare inadeguato rispetto allo scoperto finanziario, affrontato dalle società venditrici, di quattro mesi per le fatturazioni mensili e di sei mesi per le fatturazioni bimestrali. Si ritiene necessario un aumento del valore dell'indennizzo.

Q3. Ritenete che le principali criticità relative all'attuale disciplina con riferimento agli altri casi siano state correttamente identificate? Se no, segnalare le ulteriori criticità.

Si ritiene una criticità del sistema attuale la fattispecie in cui un cliente, precedentemente sospeso per morosità, possa effettuare switching con un nuovo fornitore senza dover ottemperare al pagamento di quanto dovuto a fornitore precedente. Riteniamo vadano in ogni modo scongiurati tali comportamenti opportunistici da parte dei clienti finali. Pensiamo sia corretto, in tale ottica, anche addebitare tutti i costi sostenuti dalle società distributrici per il distacco/riattivazione direttamente ai clienti finali in costanza di atteggiamenti "opportunistici".

Ulteriore fattispecie criticabile appare, a nostro avviso, la seguente: clienti che richiedono voltura (non saldando quanto dovuto al fornitore) e si riattivano con una diversa ragione sociale o nome (nel caso di clienti domestici) eludendo definitivamente quanto dovuto dal cliente titolare del punto volturato.

Q4. Condividete gli orientamenti dell'Autorità in merito agli interventi specifici in tema di costituzione in mora? Se no indicare potenziali criticità ed interventi alternativi.

Non siamo d'accordo con l'orientamento per il quale un cliente debba necessariamente essere riattivato in seguito a pagamento fattura per la quale è stato sospeso, sebbene abbia già fatture successive non pagate, ma per le quali non è stata prevista messa in mora o non siano ancora decorsi i termini di inizio procedura di sospensione.

Q5. Condividete gli orientamenti dell'Autorità in merito alla rateizzazione? Se no indicare potenziali criticità ed eventuali interventi alternativi.

Per i clienti in maggior tutela o salvaguardia non riteniamo opportuna una misura di allungamento data ultima per richiesta rateizzazione bolletta a società di vendita, mantenendo il termine ultimo coincidente con giorno scadenza bolletta. Questo in quanto una misura di allungamento dei tempi di richiesta rateizzazione, potrebbe favorire comportamenti opportunistici da parte dei clienti finali ed esporrebbe le società di vendita ad un periodo di scoperto finanziario.

Ci riteniamo in linea con la misura di rendere elettronico il formato per l'invio delle bollette a tutti i clienti sia per il gas che per l'energia elettrica, sebbene potrebbe essere molto oneroso per le società di vendita stesse.



Q6. Condividete gli orientamenti dell'Autorità in merito al mantenimento delle attuale regolazione relativa alle procedure di sospensione della fornitura in caso di controversie?

Siamo d'accordo con il mantenimento delle vigenti regole in merito alle procedure di sospensione della fornitura in caso di controversie.

- Q7. Condividete gli orientamenti dell'Autorità volti ad aumentare la responsabilità del distributore? Se no indicare potenziali criticità ed interventi alternativi.
- Q8. Quali ulteriori interventi specifici dovrebbero essere identificati in tema di aumento dalla capacità di sospensione nel settore del gas naturale?
- Q9. Condividete gli orientamenti dell'Autorità per la regolazione, nel settore elettrico, dei casi di punti di prelievo dotati di misuratore elettronico non funzionante o misuratore non elettronico inaccessibile?

Siamo concordi con l'approccio dell'Autorità relativamente a un intervento volto a incrementare il livello degli indennizzi gravanti sulle società di distribuzione in caso di loro disservizio (mancato disallineamento PDP richiesto da società di vendita o mancata riattivazione PDP in seguito a pagamento del cliente finale).

Si ritiene opportuno, infatti, istituire un meccanismo secondo il quale i distributori sono tenuti a soddisfare una certa percentuale di riattivazioni e disalimentazioni in rapporto alle richieste pervenute. Se tale percentuale non fosse soddisfatta si richiede all'Autorità un intervento di indagine conoscitiva e di eventuale sanzione per il mancato raggiungimento del quorum. Non si ritiene corretto prevedere un meccanismo premiante per le società distributrici che operano in modo corretto (totalità o quasi delle riattivazioni e distacchi andati a buon fine) in quanto l'attività in oggetto fa parte degli obblighi in capo alla società distributrice stessa riportati all'interno del contratto di distribuzione.

Siamo, come già detto, concordi per il mercato dell'energia elettrica nel prevedere la disalimentazione del POD nel caso in cui l'interruzione fisica del punto stesso non sortisca effetti o comunque a prevedere qualsiasi misura successiva al tentativo di chiusura fisica del POD non andata a buon fine.

Come precedentemente sostenuto, siamo concordi con un aumento della Capacità settimanale /mensile di sospensione dei distributori per quanto riguarda il mercato del gas.

Q10. Condividete gli orientamenti dell'Autorità in caso di mancata coincidenza tra utente e venditore? Se no indicare potenziali criticità ed interventi alternativi.

Siamo d'accordo con l'approccio posto in essere dall'Autorità in merito, soprattutto nella misura in cui si tuteli il cliente finale a fronte di inadempienze della società venditrice che non paga fornitura di gas ed energia elettrica ad altro fornitore (definito "utente della rete"). Si ritiene ingiusto far



gravare ai clienti finali inadempienze della società venditrice. A tal fine si potrebbe anche valutare l'opportunità di introdurre strumenti regolatori che consentano lo switch d'ufficio, previo il consenso del cliente finale, dalla controparte commerciale all'utente della rete.

Q11. Si ritiene debbano essere implementati ulteriori interventi sul tema di clienti sottoposti a procedure concorsuali?

Si ritiene debba essere necessaria una clusterizzazione (e conseguente informazione della stessa alle società venditrici) dei clienti sottoposti a procedure concorsuali.

Se il fornitore entrante conosce a priori circostanze di fallimento/concordato preventivo in capo al cliente finale, sarà a sua completa responsabilità procedere allo switch-in.

Si richiede, però, in merito un documento di consultazione per la casistica in cui la condizione di fallimento / concordato preventivo nasca, per il cliente finale, in seguito a contrattualizzazione con fornitore entrante.

Q12. Condividete gli orientamenti dell'Autorità in tema di switching con riserva? Se no indicare potenziali criticità ed interventi alternativi.

Q13. Relativamente al tema della cessione del credito quale soluzione si ritiene debba essere implementata? Si ritiene invece che dovrebbero essere definiti interventi alternativi? Se si indicarli.

Come detto in sede di analisi delle potenziali criticità del sistema attuale, appare necessario implementare un meccanismo secondo il quale in caso di richiesta di switching con riserva da parte di un venditore su un PDP, nessun altro venditore possa richiedere switching del punto stesso. È tuttavia necessario individuare una finestra temporale all'interno della quale è possibile presentare una richiesta di switching validamente riconosciuta dal distributore.

Come detto sopra, appare in ogni caso necessaria la fruizione di un certo numero di informazioni da parte del distributore alla società venditrice entrante.

Sicuramente, per l'energia elettrica, l'introduzione del SII produrrà effetti positivi in tema di asimmetrie informative.

Ulteriore strumento per attenuare l'incombenza di tali asimmetrie, come indicato nel Documento di Consultazione, potrebbe essere l'introduzione del SVTC (Sistema volontario di tutela del credito) attraverso il quale, previa registrazione quindi partecipazione volontaria, le società di vendita possono scambiarsi informazioni sui diversi PDP. In particolare, in caso di attivazione di tale strumento e tenuto conto che attraverso lo strumento stesso si avrebbero tutte le informazioni necessarie sulla situazione creditizia del PDP, la società uscente cederebbe il credito nei confronti del PDP alla società entrante (che dovrà necessariamente accettare la cessione del credito stesso). Il che comporterebbe maggiori informazioni per le imprese venditrici entranti e ridurrebbe in capo ai clienti finali la possibilità di tenere comportamenti opportunistici. Si ritiene, però, necessario istituire un meccanismo che incentivi tutte le società ad iscriversi a tale sistema. E comunque sarebbe opportuna una concreta riflessione circa la praticabilità (onerosità gestionale e IT) di un



meccanismo volontario di cessione del credito. L'approfondimento dovrebbe essere guidato da AEEGSI tramite un apposito GdL che preveda il coinvolgimento di tutte le parti interessate.

Q14. Condividete gli orientamenti dell'Autorità in tema di cessione del credito per uscite dai servizi di ultima istanza? Se no indicare potenziali criticità ed interventi alternativi.

Non abbiamo annotazioni in merito.

Q15. Condividete gli orientamenti dell'Autorità in tema di definizione di un elenco sperimentale per i clienti non domestici? Se no indicare potenziali criticità.

Q16. Quale tra le soluzioni prospettate si ritiene preferibile?

Come già detto, in sede di analisi delle criticità del sistema attuale, riteniamo assolutamente indispensabile la creazione di una "black list" così come delineata nel documento di consultazione in analisi sotto il nome di BICSE ("Banca dati degli inadempimenti contrattuali dei clienti finali del settore energetico"). Nessun altra proposta alternativa appare al momento utile. La mancanza di tali forme di database condiviso tra gli operatori dei mercati energetici comporta per le società venditrici (su cui gravano la maggior parte degli oneri derivanti dal rischio creditizio) onerosi investimenti in tema di raccolta informazioni preventive su potenziali clienti finali. Tali investimenti sono necessari ma assolutamente non economici per le società venditrici che di per sé tendono già ad assumere la funzione di "recupero crediti".

Q17. Condividete gli orientamenti dell'Autorità in tema di Sistema Indennitario? Se no indicare potenziali criticità ed interventi alternativi.

Riteniamo necessaria l'introduzione del Cmor nel mercato del gas, anche solo limitatamente per clienti domestici e non domestici con consumi inferiori a 50.000 Smc annui.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ed approfondimento in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi